### LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTI l'art. 16 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e s.m.i., nel quale si stabilisce che "La Commissione definisce i crediti formativi che devono i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative" e l'art. 16 quater del medesimo decreto legislativo nel quale si prevede che "la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale"

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

**VISTO** il D.P.C.M. 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trenta e Balzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M., acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per

l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

**TENUTO CONTO** dell'audizione del Sottosegretario di Stato Sen. Prof. Sileri, avvenuta nella seduta del Comitato di Presidenza del 19 gennaio 2022;

**PRESO ATTO** della necessità di riconoscere l'impegno profuso dai professionisti sanitari nella conduzione delle attività di docenza e tutoraggio in ambito universitario;

**VALUTATI** gli esiti della sperimentazione condotta dalla Provincia autonoma di Trento circa l'inclusione dei "coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi universitari in ambito sanitario" tra i destinatari dell'applicazione della disciplina di cui al paragrafo 3.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

**CONSIDERATO** che la Commissione Nazionale per la Formazione continua, nella seduta del 24 marzo 2022 ha ritenuto di rimettere al Gruppo per la Riforma e la Valorizzazione del sistema ECM gli opportuni approfondimenti circa la modifica della disciplina in materia di "formazione individuale" di cui al Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;

**TENUTO CONTO** delle proposte di revisione del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario elaborate dal Comitato tecnico delle Regioni in occasione della riunione del 11 maggio 2022 in merito alla disciplina in materia di "formazione individuale";

**CONSIDERATA** la proposta di modifica avanzata dal Gruppo per la Riforma e la Valorizzazione del sistema ECM relativamente ai par. 3.1., 3.2.1, 3.3., 3.5. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;

**VALUTATA** la possibilità di predisporre una funzionalità di ricerca delle pubblicazioni scientifiche atta ad interrogare le banche date esistenti in materia.

**PRESO ATTO** dell'indirizzo espresso dal Comitato di Presidenza nella seduta del 18 maggio 2022 in merito alle predette revisioni del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;

ATTESO il parere espresso dal Comitato tecnico delle Regioni nel corso della riunione del 06.06.2022, reso ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017.

## **DELIBERA**

- 1. La modifica dei seguenti paragrafi del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:
- a) Paragrafo 3.1. "Attività formative non erogate da *provider*";
- b) Paragrafo 3.2.1 "Pubblicazioni scientifiche";
- c) Paragrafo 3.3. "Tutoraggio individuale";
- d) Paragrafo 3.5. "Autoformazione".

2. L'aggiornamento dei paragrafi sopra indicati è dettagliato nell'allegato, parte integrante della presente delibera.

Roma, 8/6/2022

Il Segretario della Commissione Nazionale per la formazione continua (Dott.ssa Olinda Moro)

)Ce le Moso

Il Vice Presidente della Commissione Nazionale per la formazione continua

Dott. Filippo Anelli)

**ALLEGATO** 

### 3.1. Attività formative non erogate da provider

Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da *provider*. Tali attività possono consistere in:

- a) attività di ricerca scientifica:
  - 1. pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);
  - 2. studi e ricerca (vedi Allegato V);
  - 3. i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
- b) tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);
- c) attività di formazione individuale all'estero (vedi Allegato VII);
- d) attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione di cui al successivo §3.5, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla

docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

#### 3.2. Attività di ricerca scientifica

#### 3.2.1. Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
- 1 credito (se in posizione non preminente).

## 3.3. Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario<sup>1</sup> e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

- i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie di cui alla nota 7;
- il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

# 3.5. Autoformazione

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Nota 7 Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.